



Consiglio regionale del Veneto

VIII Legislatura

*numero e data presentazione*

**EMENDAMENTO N.**

**019959 - 28. GEN 2010**

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

approvato  respinto

ritirato  decaduto

trattato nella seduta del .....

*spazio riservato alla Segreteria regionale*

<input type="checkbox"/> EMENDAMENTO	PDL N. 442	<b>LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2010</b>
<input checked="" type="checkbox"/> SUBEMENDAMENTO all'emendamento n. 19734		

**PRESENTATORI**

**PETTENO', ATALMI, BETTIN, COPPOLA, CANER, AZZI, MARCHESE, BOTTACIN, GALLO, BAGGIO, MEGGIOLARO, ZABOTTI, ROSSATO, FRANCHETTO, CANCIAN, MARANGON, TESO** *Luigi P*

*BONFANTIN*

<input type="checkbox"/> TITOLO	ARTICOLO	COMMA	LETTERA	NUMERO
<input type="checkbox"/> è soppresso	<input checked="" type="checkbox"/> X è così sostituito		<input type="checkbox"/> è aggiunto	

**NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

- Ai fini dell'adozione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all'art. 199 del Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2000, la Giunta Regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.
- Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio Rifiuti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'art. 199, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Agli oneri di cui al presente articolo, quantificato in 10.000,00 euro per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del Bilancio di Previsione 2010 e Pluriennale 2010-2012.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*